

## *Cosa fatta, capo ha?*

### *Piccola cronistoria di un anno di nuove regole elettorali*

E' stato detto nel corso della presentazione ufficiale delle candidature alla carica di Rettore lo scorso 18 marzo; è stato ampiamente ribadito dalla senatrice, sig.ra Colagrossi, nella sua lettera di commento a quella giornata, inviata utilizzando *indebitamente* l'indirizzario di Ateneo: la riforma dello statuto che ha consentito all'attuale Rettore uscente (e non solo a lui, come si sa) di ricandidarsi per un nuovo mandato è ormai un dato, un fatto di cui si deve soltanto prendere atto. Anzi, già troppo se ne sarebbe parlato (*sic!*). Insomma, per stare ad un noto adagio, nobilitato dalla citazione dantesca: cosa fatta, capo ha.

Noi sinceramente non crediamo che così abbia ad essere; che quel fatto sia ormai dietro le nostre spalle e non se ne debba più discutere. Ma non vogliamo indugiare sul punto, perché l'intervento del collega Paolo d'Achille su questo forum, molto meglio di quanto possiamo fare noi, le buone ragioni per respingere questo reiterato invito al silenzio. Solo una cosa ci preme, in proposito, precisare. Vogliamo riferirci alla ripetuta affermazione – comparsa a più riprese sulla stampa (da ultimo v. *l'Unità* del 18 marzo scorso) – secondo cui la modifica di Statuto sarebbe avvenuta a **larga maggioranza**, segnatamente con il consenso di buona parte dei rappresentanti del corpo docente in Senato accademico. Ricordiamo a questo proposito che la modifica statutaria delle norme in materia elettorale deve avvenire – secondo lo Statuto stesso – a maggioranza degli aventi diritto. La revisione varata la scorsa estate è stata approvata con ventisei voti a favore, cioè a dire con il minimo necessario rispetto a quanto richiesto (il *quorum* era appunto 26), con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti, di un rappresentante del personale e di 12 docenti (per un totale di 17 voti avversi). **Parlare di larga maggioranza mi sembra davvero adoperare un linguaggio enfatico addirittura imbarazzante.** Sarebbe come dire che la revisione costituzionale del 2001, che ha portato alla modifica dell'intero titolo V della seconda parte della nostra Costituzione (lo Statuto è un po' la nostra piccola costituzione d'Ateneo), avvenuta con solo quattro voti di scarto rispetto al *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti *ex art.* 138 Cost., sia stata accompagnata da un largo consenso parlamentare. Neppure i più convinti sostenitori di quella modifica si sentirebbero di affermarlo (ed, anzi, buona parte di essi sostengono oggi che fu un tragico errore procedere ad una revisione a stretta maggioranza).

Non solo, nella specie l'approvazione a stretta maggioranza appare un evento reso particolarmente antipatico dal fatto che una parte non indifferente dei docenti sostenitori di quella riforma di Statuto **ne risultavano personalmente i diretti beneficiari**, avendo già esaurito il numero dei due mandati consecutivi nelle cariche accademiche che la modifica ha voluto rendere superabile senza più alcuna limitazione temporale.

Ciò detto, passo senz'altro a quello di cui ci interessa di più parlare in questa sede. E' importante, infatti, che l'Ateneo conosca il percorso che sta a valle di quella modifica di circa un anno fa, con specifico riferimento al processo di attuazione della riforma statutaria.

Quest'ultima ha, difatti, portato con sé innanzitutto la necessità di modificare radicalmente il regolamento per l'elezione del Rettore, dei Presidi, dei Direttori di Dipartimento, ecc.; cioè a dire del complesso delle regole elettorali relative alle cariche interessate dalla modifica statutaria. Nell'autunno scorso è stata presentata in Senato una bozza di nuovo regolamento che presentava vistosissime violazioni statutarie. Senza troppo indugiare sul punto, basta soltanto rammentare che quella originaria versione prevedeva, fra l'altro, che solo la prima votazione e non l'intera elezione dovesse svolgersi nell'intervallo fra centosessanta e centoventi giorni dalla scadenza della carica, come invece richiesto dall'art. 10, comma 6 dello Statuto e che si potessero costituire più seggi, in luogo di un seggio elettorale come stabilito dallo Statuto, con la possibilità di tracciare il voto ricostruendone la provenienza, mercé la firma apposta sulla scheda dal Presidente di ciascun seggio.

Ebbene, quella proposta, presentata già ad ora tarda e verso la conclusione della seduta del Senato, generò un dibattito al "calor bianco" – in cui, tra l'altro e per ironia della storia, proprio gli

oppositori alla riforma di Statuto finirono per vestire i panni dei custodi della legalità statutaria – il quale si concluse con la costituzione “del tutto irrituale” di una commissione di studio rappresentativa anche del fronte degli oppositori alla modifica di Statuto, chiamata ad elaborare una nuova bozza di regolamento, proseguendo con una coda polemica per le scale dell’Ateneo, più consona ad una assemblea condominiale, che ad una seduta di Senato accademico.

La nuova bozza, elaborata dalla commissione con il decisivo concorso del sottoscritto e poi approvata dal Senato, sanava i profili di illegittimità, lasciando tuttavia aperte alcune questioni di merito che non si riuscì ad affrontare e risolvere come noi (dell’opposizione alla riforma di Statuto) avremmo voluto. Si ponga attenzione, ad esempio, alla proposta (non accolta) di mantenimento di unicità del seggio di voto e di scrutinio, in luogo dell’articolazione attuale su più comitati di sede con scrutinio centralizzato nell’unico seggio; cosa che, a nostro avviso, premia un’istanza – quella della partecipazione al voto – cui il candidato Rettore uscente plurimandatario ha, nell’attuale sistema, un interesse “particolare”, in quanto chiamato (solo lui) a superare al primo turno un *quorum* per proseguire (un terzo degli aventi diritto al voto) (ma su questo, tornerò in chiusura. Oppure, si pensi a quella (ugualmente non accolta) della differenziazione dei termini per la presentazione delle candidature tra Rettore (Preside, Direttore di dipartimento, ecc.) uscente con più di due mandati e gli altri candidati, motivata dal fatto che alla scelta di ricandidarsi di costoro il bizzarro sistema elettorale esistente collega il tipo di procedimento elettorale da applicarsi.

Veniamo, a questo punto, a tempi più recenti.

Come tutti sanno, con decreto n. 572 del 3 marzo del 2008, il nostro Decano ha indetto le elezioni per la carica di Rettore per il prossimo quadriennio (2008/2012).

Pure in questo frangente, ci siamo trovati dinanzi ad un atto palesemente illegittimo per contrasto con le norme dello Statuto e del regolamento elettorale. Ci limitiamo a segnalare che l’allora predisposto calendario elettorale violava le norme richiamate sotto almeno due aspetti essenziali:

- a) si sforava il già ricordato intervallo di quaranta giorni per le votazioni (“*tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica*”: art. 2, comma 1, reg. el. [ma v. anche art. 10, comma 6, Sta.]), giacché si prevedeva che, nell’ipotesi di candidato con due o più mandati consecutivi, la prima votazione si svolgesse nei giorni **23 e 24 aprile**, non rispettando il termine iniziale delle votazioni che, tenendo conto che la scadenza dalla carica di Rettore è 1° ottobre, cade il giorno 24 aprile, che costituisce così **il primo giorno utile** per lo svolgimento delle elezioni;
- b) secondariamente, non veniva rispettato **il termine minimo di 3 giorni tra una votazione e l’altra**, richiesto dall’art. 8 del regolamento elettorale, visto che tra la seconda – 26 e 27 maggio – e la terza votazione – 29 e 30 maggio – corre **soltanto un giorno**. In pratica, si trattava di una sorta di **votazione continua**, in cui l’elettorato non avrebbe avuto la benché minima possibilità di operare le valutazioni necessarie all’esito della votazione del secondo turno.

A questo si aggiungeva la previsione, palesemente discriminatoria, di obbligare soltanto i rappresentati degli studenti a votare nel seggio centrale, presso il Rettorato, piuttosto che nei comitati di sede decentrati presso talune facoltà dell’Ateneo, come consentito a tutte le altre componenti del corpo elettorale.

Anche in questo caso, solo l’energica ed immediata presa di posizione di alcuni di noi ha portato all’adozione di una nuova disciplina – il decreto decanale di precisazione n. 700 del 12 marzo 2008 – che evitasse talune delle violazioni segnalate.

**Ma non tutto è risolto.**

Ed è proprio quest’ultima ragione che ci ha spinto a questa breve cronistoria che, quindi, non assume solo il valore di una descrizione dell’avvenuto, ma si immerge direttamente nell’attualità.

Resta, infatti, irrisolto (anzi, addirittura aggravato) il problema del rispetto del termine massimo di svolgimento delle elezioni imposto dalle norme che governano il nostro Ateneo. Il

nuovo calendario, infatti, prevede che il turno conclusivo di ballottaggio si svolga l'11 giugno, vale a dire ben 8 giorni dopo la scadenza del termine ultimo del 3 dello stesso mese.

Ora, addurre a giustificazione – come si adombra nelle premesse del decreto – che il calendario 2008 propone una serie di “giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; festività ebraiche: 9 e 10 giugno), situati anche a stretto ridosso dei fine settimana”, suscita qualche legittima perplessità, sol che si consideri il fatto che la festa della Liberazione, del lavoro, della Repubblica cadano, rispettivamente il 25 aprile, il 1° maggio ed il 2 giugno, non è cosa imputabile al calendario 2008, né tantomeno una novità dell'ultima ora, visto che esse accompagnano, in buona misura, la storia della nostra Repubblica *et ultra*.

Del resto, l'estrema debolezza della giustificazione addotta risulta chiaramente dimostrabile alla luce di una serie di considerazioni tecniche che qui non è possibile riproporre. Esse saranno debitamente presentate agli organi competenti (e non appena verrà fatto, ne daremo ampia pubblicità sul sito).

Qui si possono prospettare solo due considerazioni.

Innanzitutto, che la difficoltà a stare nei tempi, discende dalla pessima fattura della revisione dello Statuto dello scorso anno, che si è dimenticata di apportare le necessarie modifiche anche alla disciplina relativa alla tempistica elettorale. E', infatti, sin troppo evidente che, prevedendo oggi il procedimento elettorale una sospensione di non meno di trenta giorni fra il primo e il secondo turno elettorale, nel caso che il Rettore non risulti eletto al primo turno nell'ipotesi che si ripresenti candidato il Rettore uscente plurimandatario, i quaranta giorni diventano un tempo assai stretto per consentire un terzo turno ed un quarto c.d. di ballottaggio.

Di qui, quello che il Decano stesso, nell'incontro del 18 marzo scorso, ha definito lo slalom del calendario elettorale.

Solo che quello slalom poteva concludersi con un esito diverso dalla violazione dei tempi normativamente previsti. E questo senza avere l'abilità di Gustav Thöni o Giorgio Rocca, sol che si rinunciassero alla scelta, assolutamente libera e non imposta da alcuna norma, di far svolgere ciascun turno elettorale **su due giorni** e non su **un giorno** soltanto. In forza di ciò lo scadenziario potrebbe essere il seguente:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) prima votazione   | giovedì 24 aprile |
| 2) seconda votazione | lunedì 26 maggio  |
| 3) terza votazione   | venerdì 30 maggio |
| 4) ballottaggio      | martedì 3 giugno  |

Del resto, lo stesso decreto prevede **un solo giorno per lo svolgimento dell'ultima votazione, quella cioè di ballottaggio** – l'11 giugno. Per cui, delle due l'una: o i due giorni sono ritenuti necessari ad assicurare la partecipazione al voto, ed allora non si capisce perché ciò non valga nella votazione finale, stante la invarianza del corpo elettorale; oppure, se un sol giorno è ritenuto sufficiente in quest'ultimo caso, allora evidentemente ciò non può non valere anche per i turni precedenti.

Dato il fatto che una simile proposta è stata avanzata al Decano senza avere accoglienza, mi viene da domandare la ragione per cui, a fronte della possibilità di rispettare il disposto statutario e regolamentare, si preferisca violarlo per mantenere pervicacemente ferma una scelta di semplice opportunità.

Il fatto, poi, che essa possa svolgere una funzione premiale della partecipazione al voto è cosa assai discutibile..

Invero, è abbastanza evidente la sproporzione fra mezzo e scopo, data la modesta entità del nostro corpo elettorale – poco più di 1600 aventi diritto al voto – e dato il numero di ben sei luoghi di voto – con, in media, un numero massimo di votanti per luogo pari a circa 280. Sembrerebbe davvero, in questo caso, uno “sparare col cannone agli uccellini”

D'altro canto, proprio l'opzione incrementale del numero di luoghi di voto, mai così tanti nella storia elettorale del nostro Ateneo, rappresenta già una misura largamente improntata al *favor participationis*.

Per converso, la decisione di un duplice giorno di votazione per ciascun turno (tranne, s'è detto, che in quello di ballottaggio) apre talune complesse questioni pratiche. si pensi, ad esempio, al delicato problema della conservazione notturna delle schede e delle urne, o a quello del necessario a personale di vigilanza, con intuibili oneri finanziari.

Questo spinge, conclusivamente, a proporre quella che a noi sembra l'unica soluzione compatibile con il rispetto delle norme; norme che non abbiamo voluto, ma che, una volta approvate, meritano di essere rispettate, giacché l'ombra sulle regole elettorali è quanto di più pernicioso ci possa essere in un qualsiasi sistema rappresentativo.

I promotori.